

PRES. C.C.

Al Presidente del Consiglio Comunale
Alla Sindaca
Assessore Alla Legalità
Al Segretario Generale
Pc.Dirigente AA.GG Dott.ssa Caterina Iorio
Dirigente Settore Economico Finanziario e Partecipate Dott.Ragone

CITTA' DI BATTIPAGLIA
PROTOCOLLO
23 MAR. 2018
N° 25229
Cat.


Il sottoscritto Egidio Mirra Consigliere Comunale Visto l'articolo 26 del vigente Regolamento disciplinante il funzionamento del consiglio Comunale

Chiede

Di far discutere al prossimo consiglio Comunale utile, ma non oltre i quindici giorni come previsto dall'articolo N26 del regolamento del consiglio Comunale, L'Annullamento della delibera n82 del 26/10/2017 di Consiglio Comunale avente come oggetto:Approvazione Regolamento unico sull'accesso in quanto la stessa è in palese contrasto con l'articolo 43 del Testo unico Enti Locali che disciplina l'accesso ai documenti da parte del consigliere Comunale .Si allega Relazione

Il consigliere Comunale

Egidio Mirra



THE UNIVERSITY OF
MICHIGAN
LIBRARY


•
•
•
•

Relazione Accompagnatoria

Il sottoscritto Egidio Mirra, nella qualità di consigliere Comunale chiede alle SV : **L'annullamento della Delibera consiliare n 82 del 26/10/2017 avente per oggetto : Approvazione Regolamento unico sull'accesso approvato in consiglio comunale** .IL sottoscritto ritiene il capitolo IV del sopra citato regolamento lesivo del diritto pieno e incompressibile non prevedendo l'articolo 43 comma 2 del D.lgs 18/8/2000 alcun limite (se non nei casi determinati dalla legge (TAR Sardegna SEZ.II sentenza n 1782 del 30/11/2004).I consiglieri esercitano un diritto riconosciuto dalla legge che ha natura di "soggetto pubblico funzionalizzato e la P.A non ha la possibilità nemmeno di sindacare l'istanza, ne il nesso intercorrente della richiesta col mandato (TAR sardegna sentenza n32 del 16/01/2008)ne può sindacare sulla temporalità dei documenti richiesti (Cons.di.STATO sezine V sentenza n 4471 del 02/09/ 2005).**L'ampia latitudine oggettiva del Art. 43 comma 2 del D.lgs 18/08/2000 n 267** e la specificità del titolo che abilita il consigliere comunale all'esercizio del diritto di accesso ,non consentono limitazioni che non siano espressamente contemplate dalla disciplina legislativa (TAR Campania Salerno sez.II sentenza n 1961 del 7/11/2006;Consiglio di stato sezione V n. 79900;del 9/12/2004 ;2/9/2005 n 4471)quindi **secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale** "Sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che ,diversamente opinando,sarebbe introdotto una sorte di controllo dell'ente attraverso i propri uffici sull'esercizio delle funzioni del consigliere comunale con una sorte di valutazione (Consigli di Stato sezine V del 29/08/2011 n 4829 TAR Molise Campobasso sezione I del 21/03/2011 n 9 .Pertanto per quanto sopra enunciato se ne chiede l'annullamento.

Distinti saluti

Egidio Mirra Consigliere Comunale



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Al presidente Consiglio Comunale

Alla Sindaca

Assessore Legalità AwToriello

Alla Segretaria Generale

p.c Dirigente AA.GG Dott.ssa Iorio

Dirigente settore Economico Dott.Ragone

Il sottoscritto Egidio Mirra, nella qualità di consigliere Comunale chiede alle SV : **L'annullamento in autotutela del capitolo IV "Accesso dei consiglieri Comunali "del Regolamento unico sull'accesso approvato in consiglio comunale .IL sottoscritto ritiene il capitolo IV del sopra citato regolamento lesivo del diritto pieno e incompressibile non prevedendo l'articolo 43 comma 2 del D.lgs 18/8/2000 alcun limite (se non nei casi determinati dalla legge (TAR Sardegna SEZ.II sentenza n 1782 del 30/11/2004).I consiglieri esercitano un diritto riconosciuto dalla legge che ha natura di "soggetto pubblico funzionalizzato e la P.A non ha la possibilità nemmeno di sindacare l'istanza, né il nesso intercorrente della richiesta col mandato (TAR sardegna sentenza n32 del 16/01/2008)ne può sindacare sulla temporalità dei documenti richiesti (Cons.di.STATO sez.IV sentenza n 4471 del 02/09/ 2005).L'ampia latitudine oggettiva del Art. 43 comma 2 del D.lgs 18/08/2000 n 267 e la specificità del titolo che abilita il consigliere comunale all'esercizio del diritto di accesso ,non consentono limitazioni che non siano espressamente contemplate dalla disciplina legislativa (TAR Campania Salerno sez.II sentenza n 1961 del 7/11/2006;Consiglio di stato sezione V n. 79900;del 9/12/2004 ;2/9/2005 n 4471)quindi secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale "Sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che ,diversamente opinando,sarebbe introdotto una sorta di controllo dell'ente attraverso i propri uffici sull'esercizio delle funzioni del consigliere comunale con una sorta di valutazione (Consigli di Stato sezine V del 29/08/2011 n 4829 TAR Molise Campobasso sezione I del 21/03/2011 n 9 .Pertanto per quanto sopra enunciato se ne chiede l'annullamento in autotutela .Si richiede risposta scritta**

Distinti saluti

Egidio Mirra Consigliere Comunale
CONSIGLIERE COMUNALE

Egidio Mirra

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



CITTÀ DI BATTIPAGLIA

(Provincia di Salerno)

Medaglia d'argento al merito civile

IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA BRUNELLA ASFALDO

Piazza Aldo Moro - 84091 Battipaglia (SA) - Tel. 0828/677

PEC: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it

Prot. n. 86456

del 04/12/2017

Al Presidente del Consiglio Comunale

Sig. Francesco Falcone

All'Ass. Alla Legalità e Trasparenza

Avv. Laura Toriello

E, p.c. alla Sindaca

Dott.ssa Cecilia Franceso

Oggetto : Regolamento Unico sull'accesso . Richiesta Cona. Egidio Mirra prot. 85728 del 01/12/2017 .

Con riferimento ai contenuti della richiesta di annullamento in autotutela del Capo IV del Regolamento Unico sull'accesso , recentemente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nella seduta del 26/10/2017 , avanzata dal Consigliere Comunale Dott. Egidio Mirra , corre obbligo rappresentare alle SS.LL. quanto segue .

Il Consigliere Mirra fonda la propria richiesta sulla asserita lesività delle norme regolamentari contenute in detto capo del diritto pieno ed incompromissibile dei Consiglieri Comunali , riconosciuto dall'art. 43 del T.U. 267/2000 , di accedere agli atti , lesività desunta , a contrario , da arresti giurisprudenziali che riconoscono il diritto di accesso quale " *diritto pieno ed incompromissibile* " , rispetto al quale il Comune " *non ha possibilità di sindacare l'istanza né il nesso intercorrente della richiesta col mandato* " , e che stabiliscono , altresì , che " *sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso* " .

Ebbene , le disposizioni contenute nel detto Capo appaiono del tutto conformi e non distonici rispetto alla pienezza del diritto di accesso riconosciuto ai Consiglieri Comunali , così come può evincersi , con sola interpretazione letterale , dai seguenti articoli :

art. 33 , c. 1 - " *.....acquisizione di tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato* "

art. 33 , c. 3 - " *Il diritto di accesso si esercita.....sulla base della sola dichiarazione di connessione con l'esercizio del mandato secondo le modalità di cui al presente regolamento* "

art. 38, c. 1 - *"I documenti amministrativi non possono essere sottratti all'accesso dei consiglieri comunali"*.

In nessun articolo, in particolare, viene prescritto l'onere di motivazione della richiesta a carico del Consigliere Comunale.

Le uniche disposizioni, comunque recessive ed eccezionali rispetto alla pienezza del diritto riconosciuto ai Consiglieri, sono quelle contenute negli artt. 33, c. 2, e nell'art. 38, c. 3 del Regolamento.

In relazione alla prima disposizione, metta conto, però, far rilevare come, in realtà, ciò che è in detto comma declinato non è altro che una sorta di "codice di autoregolamentazione" valido per gli stessi consiglieri comunali trasposto in sede regolamentare ma derivante dalla giurisprudenza stratificata in materia e dal contenuto dei pareri emanati dalla Commissione Nazionale sull'Accesso. Nulla, quindi, che trasmodi in un surrettizio potere di valutazione puntuale da parte dell'ente che sia limitativo del diritto dei Consiglieri ma un insieme di principi che guidi, in qualche modo, il Consigliere Comunale tracciando il perimetro della "corretta funzionalizzazione" del diritto che si intende esercitare. In proposito, è bene far notare, esiste già direttiva emanata dallo scrivente Segretario Generale nel decorso mese di gennaio 2017, prot. n. 6070, resa necessaria al fine di evitare preannunciati contenziosi ed al fine di porre ordine nei confusi ed irregolari procedimenti posti in essere dal Comune su richiesta dei Consiglieri.


Quanto alla seconda disposizione, invece, giova rilevare che gli eccezionali limiti ivi richiamati devono sempre tener conto della *"particolare qualificazione e specialità del diritto di accesso dei consiglieri"* e possono operare a condizione che *"la conoscenza degli atti richiesti possa costituire pregiudizio e grave intralcio all'azione che l'Amministrazione intende assumere"* purchè *"non risultino assolutamente violate le prerogative istituzionali proprie degli stessi consiglieri"*.

Appare evidente, quindi, dal tenore delle norme regolamentari, la assoluta prevalenza del diritto dei Consiglieri a vedersi riconosciuto un diritto pieno di accesso, circostanza che rende non motivabile un annullamento in autotutela dell'intero Capo IV del Regolamento.

Nel caso in cui le SS.VV. dovessero ritenere troppo ampio il riferimento all'art. 16 del Regolamento, potrebbe essere valutata una modifica regolamentare che preveda o la soppressione della specificazione *"e dei limiti"* dal comma 3 dell'art. 38 o la sostituzione del termine *"esclusione"* e dell'avverbio *"altresì"* con *"differimento"* ovvero la soppressione totale del comma 3 dell'art. 38 dello stesso anche se, si ripete, le limitazioni riguardano sempre solo le ipotesi di *"pregiudizio e grave intralcio all'azione che l'Amministrazione intende assumere"* ferma restando la intangibilità del diritto dei consiglieri.

Tanto si doveva.

Il Segretario Generale
Dot.ssa Brunella Asfaldo





CITTÀ DI BATTIPAGLIA
(Provincia di Salerno)
Medaglia d'argento al merito civile
IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA BRUNELLA ASFALDO
Piazza Aldo Moro – 84091 Battipaglia (SA) – Tel. 0828/677
PEC: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it

Prot. n. 36992
del 04/05/2018

Al Presidente del Consiglio Comunale

Alla Sindaca

All'Ass. alla Trasparenza

Oggetto : Istruttoria e parere richiesti dal Presidente del Consiglio in ordine alla proposta del Consigliere Comunale Egidio Mirra avente ad oggetto "Annullamento delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 26/10/2017 di approvazione del Regolamento unico sull'accesso".

Con nota prot. 36653 in data di ieri, 3 maggio 2018, il Presidente del Consiglio Comunale, in dipendenza del prossimo inserimento della richiesta del Consigliere Mirra all'ordine del giorno del civico consesso, mi chiede di redigere istruttoria o parere con i quali corredare la proposta.

Mette conto ricordare, anzitutto, che sulla prima richiesta presentata dal Consigliere Mirra con nota prot. 85728 del 1° dicembre 2017, di perimetro più contenuto rispetto alla recente del 23/3/2018, prot. 25229, la scrivente aveva già redatto, in data 4 dicembre 2018, apposito parere a supporto dell'azione della Presidenza, recante prot.n. 86156, al cui contenuto integralmente ci si riporta, con allegazione integrale dello stesso alla presente.

Si rivela, però, opportuno evidenziare che la attuale richiesta del Consigliere, presentata ai sensi della disposizione contenuta nell'art. 26 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, nel mentre viene corredata dalla prescritta relazione illustrativa, non viene trasfusa in apposita proposta deliberativa, pure prescritta, il che induce la scrivente, sotto il profilo formale, a pronunciarsi sull'oggetto puro e semplice della richiesta che è titolata "Annullamento delibera n. 82 del 26/10/2017 del Consiglio Comunale avente come oggetto «Approvazione Regolamento Unico sull'accesso»".

Ora, se dal punto di vista del merito può soccorrere quanto esplicitato nella propria precedente prot. 86156, facendo ovviamente salva qualsiasi determinazione di merito vorrà adottare l'organo deliberante, sotto il profilo della regolarità giuridico formale della richiesta/proposta occorre operare qualche valutazione.

L'annullamento richiesto dal Consigliere tende a rimuovere tout court la deliberazione di C.C. n. 82 del 26 ottobre 2017, con l'effetto di privare il Comune, non essendo proposto un testo alternativo

di regolamento, della disciplina di carattere normativo generale concernente il complesso istituto dell'accesso, nelle declinazioni ed i significati che oggi ha assunto a seguito della normativa recente recata dalla Legge 190 del 2012 e dal D. Lgs. 97 del 2016.

Orbene, all'annullamento degli atti amministrativi, come istituto di secondo grado disciplinato dalla norma recata dall'art. 21 octies, primo comma, della Legge 241/90, si fa ricorso quando l'atto sia afflitto da vizi di incompetenza dell'organo emanante, di eccesso di potere o sia adottato in violazione di legge.

Anche sulla scorta del parere redatto dalla scrivente e più volte richiamato, appare *icto oculi* evidente come, anche volendo accedere alla visione del Consigliere proponente, non si possa legittimamente fare ricorso all'annullamento dell'atto, per mancanza dei presupposti vizi di legittimità dello stesso, considerato nel suo complesso, come il Consigliere fa.

Il parere della scrivente, in termini di mera legittimità della proposta, sarebbe, in caso di inserimento all'ordine del giorno dell' "Annullamento della delibera di C.C. n. 82 del 26710/2017", sfavorevole.

Diversamente si attergerebbe il parere nel caso in cui l'organo decidesse di iscrivere all'ordine del giorno l'argomento concernente la "Modifica del Regolamento unico sull'accesso approvato con deliberazione di C.C. n. 82/2017" che avesse come contenuto la modifica dell'art. 38 nei termini che l'organo deciderà.

Rappresento, infine, che il particolare contenuto dell'art. 38 del regolamento, il cui incipit è rappresentato dalla seguente prevalente regola generale : " I documenti amministrativi non possono essere sottratti all'accesso dei consiglieri comunali", è stato introdotto, in piena coerenza con la giurisprudenza ed i pareri della Commissione Nazionale sull'accesso stratificatisi nel tempo, su esplicito indirizzo della maggioranza al fine di evitare storture nell'utilizzo dell'istituto che, nel recentissimo passato, hanno determinato incertezze negli uffici e conflitti tra cittadini e consiglieri.

In quanto sopraesposto è il parere della scrivente.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Brunella Asfaldo

